

# Capitolo 6

## RUMORE



Sorgenti di pressione  
acustica

Interventi mitigativi

## 6.1. INTRODUZIONE

Con la direttiva 49/2002/CE del 25/06/2002 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" la Comunità Europea si è espressa sulla tematica del rumore ambientale al fine di uniformare le definizioni ed i criteri di valutazione. La norma, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194, stabilisce l'utilizzo di nuovi indicatori acustici e specifiche metodologie di calcolo. Prevede, inoltre, la valutazione del grado di esposizione al rumore mediante mappature acustiche, una maggiore attenzione all'informazione del pubblico e l'identificazione e la conservazione delle "aree di quiete".

In Italia, oltre al succitato decreto, la materia dell'inquinamento acustico è stata regolamentata dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico L. n. 447 del 26/10/95, e dai relativi decreti applicativi, a partire dall'elencazione delle definizioni generali e dall'assegnazione delle competenze ai vari organi amministrativi. Nello specifico, l'art.4 assegna alle Regioni il compito di definire i criteri in base ai quali i comuni potranno poi procedere alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti normative.

Nelle more dell'emanazione delle linee guida regionali, che permetteranno ai comuni di classificare acusticamente i rispettivi territori, l'ARPA FVG, sulla base di un proprio studio, per conto della Direzione regionale dell'Ambiente e dei lavori pubblici, ha elaborato una proposta di linee guida, verificandone l'applicabilità in due comuni, considerati rappresentativi della realtà regionale: Azzano Decimo e Tolmezzo. Il lavoro svolto, descritto nell'aggiornamento 2002 del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente, ha dimostrato che, se adottate a livello regionale, le conclusioni tratte da questo studio forniranno alle amministrazioni comunali gli strumenti e i criteri idonei per poter definire le cosiddette Unità Territoriali (singole porzioni omogenee in cui viene suddiviso il territorio), cui assegnare le sei possibili classi acustiche<sup>1</sup>

1. Tabella A: DPCM 14/11/97 classificazione del territorio comunale (art. 1)

**CLASSE I - aree particolarmente protette:** rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

previste dal DPCM 14/11/97. Infatti, lo strumento della zonizzazione permetterà di raggiungere un duplice scopo:

- fornire un'utile fotografia dello stato acustico esistente, evidenziando eventuali criticità;
- consentire, grazie all'interazione attiva con gli altri strumenti urbanistici di settore, una programmazione funzionale del territorio, in grado di tener conto delle problematiche legate all'inquinamento acustico.

### LE FASI DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La zonizzazione acustica si realizza attraverso specifici passi metodologici o fasi. La prima fase, o "zonizzazione parametrica", è rappresentata da elaborazioni automatiche che consentono l'assegnazione, ad ogni unità territoriale omogenea in cui viene suddiviso il territorio, di una classe acustica, come definite dal DPCM 14/11/97. Questo passaggio automatico fornisce la correlazione, indicata da un punteggio desunto dai dati descrittivi del territorio (numero di residenti, attività produttive, commerciali etc.), delle diverse classi acustiche con un livello di pressione acustica. Un percorso diverso è riservato alle aree definite dallo strumento urbanistico "di particolare tutela" (scuole, ospedali, etc.) o "industriali" (per le attività produttive inserite in zona industriale), cui, infatti, viene applicato un test di definizione, rispettivamente, delle classi I, per le zone ad elevata tutela acustica, e delle classi V e VI per le aree produttive. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'esito di tale elaborazione non conduce ad una classificazione definitiva del territorio, sia perché la procedura resta priva di una verifica sperimentale dello stato acustico dei luoghi, sia perché essa conduce ad una suddivisione discontinua del territorio che mal si adatta ai fenomeni fisici di diffusione dell'energia sonora nell'ambiente. Pertanto, il passo successivo, o "zonizzazione aggregata", serve ad armonizzare al meglio la precedente assegnazione delle classi e, mediante l'applicazione di opportuni criteri (contenuti nella proposta delle linee guida elaborate dall'ARPA FVG), consente di operare una semplificazione dello scenario considerato. Nelle scelte da operare per le eventuali variazioni di classe, i rilievi fonometrici possono fornire un valido supporto, nel corso delle verifiche conclusive. Un ulteriore strumento, atto ad armonizzare ulteriormente lo scenario e rendere la classificazione acustica del territorio più funzionale ed attendibile è costituito, infine, dall'adozione delle cosiddette fasce cuscinetto ai confini delle zone industriali.

**CLASSE III - aree tipo misto:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV - aree di intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

**CLASSE V - aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

**CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

SOTTOTEMATICA	INDICATORE	ANNO	PARAMETRI	PSR	TENDENZA	DATI
Sorgenti di pressione acustica	Sorgenti potenziali fisse di pressione acustica	2002 - 2005	Numero superamenti/ Pareri	P/R	→	☹
	Rumore aeroportuale	2004 - 2005	Simulazione rumore aeroportuale mediante il progetto Milnoise	R	→	☺
Interventi mitigativi	Zonizzazione acustica	2004	La zonizzazione sperimentale di un'area industriale	R	↗	☺
		2004 - 2005	Il progetto MILNOISE - Aeroporto militare di Rivolto	R	↗	☹

## 6.2. SORGENTI DI PRESSIONE ACUSTICA

### 6.2.1. Sorgenti potenziali fisse di pressione acustica

#### Rapporto tra numero di superamenti e rilevamenti effettuati da ARPA FVG.

Il presente parametro fornisce una panoramica sul risultato dei rilievi, effettuati dall'ARPA, nel periodo dal 2002 al 2005. Tale parametro, descritto in forma grafica nelle figure 1-4, esprime, attraverso la percentuale di superamento dei limiti considerati, l'effettivo riscontro, da parte dei tecnici Arpa, di una criticità acustica oltre i limiti di legge; in prima analisi, i rilievi vengono organizzati e presentati suddivisi in quattro categorie, corrispondenti alle fonti di rumore maggiormente indagate e rappresentative delle segnalazioni pervenute all'Agenzia (fig. 1). Nei grafici, inoltre, gli stessi dati

vengono suddivisi in funzione del confronto con il *limite di accettabilità* o *limite assoluto* (D.P.C.M. 01.03.1991, art. 6 comma 1) ed il *limite differenziale* (D.P.C.M. 14.11.1997, art. 4), a loro volta distinti in periodo diurno e periodo notturno (fig. 2). Ai fini pratici, i due limiti risultano notevolmente diversi. Infatti, l'applicazione del limite differenziale permette di evidenziare il disturbo legato ad una specifica sorgente sonora, in quanto il dato si riferisce alla differenza tra il rumore misurato con la sorgente sonora attiva ed il rumore residuo; peraltro, la valutazione eseguita applicando il limite di accettabilità può risultare limitativa, in quanto la misura, effettuata in ambiente esterno ed in prossimità dei ricettori, viene mediata sull'intero periodo di riferimento cui è correlata (notturno, ore 22-6 o diurno, ore 6-22) ed inoltre è riferita al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti presenti.




Figura 1. Numero rilievi e superamenti, divisi per tipologia di sorgente ed anno.




Figura 2. Numero rilievi e superamenti, divisi per tipologia di limite ed anno.




Figura 3. Numero di rilievi e superamenti nel periodo 2002-2005, divisi per tipologia di limite.

A dimostrazione di quanto descritto, come si evince dalla figura 3, l'ARPA FVG è intervenuta per la verifica del limite differenziale in percentuale quasi doppia rispetto ai limiti assoluti di zona, con un numero dei superamenti, e quindi quantità delle "sofferenze acustiche", maggiore in base al livello differenziale; infatti i superamenti del livello assoluto sono quantificabili in una percentuale prossima al 33% dei rilievi effettuati, mentre i superamenti del livello differenziale si approssimano al 70%.

In ultima analisi, il limite differenziale, in ambi-

to amministrativo, risulta l'unico strumento metodologico in grado di garantire una corretta valutazione del disturbo all'interno degli ambienti di vita, in particolare quando anche la sorgente si trova all'interno del medesimo edificio disturbato. Il limite di accettabilità, per contro, fornisce una rappresentazione del clima acustico presente in una determinata zona urbanistica e risulta poco efficace ai fini della valutazione del disturbo all'interno di ambienti abitativi.






Figura 4. Numero di pareri, divisi per tipologia ed anno.

## 6.2.2. Rumore aeroportuale

### Simulazione del rumore aeroportuale mediante il progetto Milnoise

Nel mese di settembre 2004 tra la Regione, l'ARPA, la Provincia di Udine ed i Comuni di Basiliano, Codroipo e Lestizza è stato stipulato il protocollo d'intesa "Milnoise", allo scopo di valutare l'impatto del rumore aeroportuale all'interno dei territori comunali interessati dall'aeroporto militare di Rivolto e d'individuare i possibili interventi di mitigazione.

In particolare, è stato affidato all'ARPA l'incarico di redigere i Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA) dei comuni interessati. La scelta di coinvolgere l'Agenzia è stata motivata dall'esperienza in materia di zonizzazione acustica maturata nell'ambito della stesura delle "Linee guida per il Piano Comunale di Classificazione Acustica" e l'applicazione delle stesse a Tolmezzo ed Azzano X.

Il progetto in esame è stato sviluppato per rispondere alla necessità di monitorare ed approfondire la conoscenza della complessa realtà terri-

toriale interessata, dove si assiste ad una commistione tra l'aeroporto e le aree residenziali interessate, allo scopo di limitare al massimo i disagi derivanti da tale situazione, sia per i residenti sia per il normale svolgimento delle attività nell'aeroporto.

Pertanto, nel corso del 2004, l'Arpa ha raccolto, grazie alla collaborazione dei comuni, le informazioni ed i dati necessari ad elaborare una prima bozza di zonizzazione (vedere box). La consegna di tale bozza ai comuni, per la valutazione e le eventuali modifiche, volte ad inquadrare sotto il profilo acustico lo sviluppo futuro del territorio di competenza, è avvenuta nel 2005. In seguito alla discussione da parte dei comuni della zonizzazione definitiva, sarà possibile, per l'ARPA, avviare la fase più critica, che comporta il confronto della zonizzazione acustica con la simulazione del rumore aeroportuale, mediante l'impiego degli strumenti di simulazione in dotazione dell'aeronautica militare e quindi predisporre lo studio e l'elaborazione delle soluzioni idonee a giungere ad un compromesso accettabile, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, sia per l'attività militare che per la popolazione residente.

## 6.3. INTERVENTI MITIGATIVI

### 6.3.1. Zonizzazione acustica

Per descrivere la presente sottotematica, sono stati individuati due casi particolari di applicazione dei criteri di zonizzazione acustica, sviluppati in precedenza da ARPA nel succitato documento inerente le Linee guida per la zonizzazione acustica. Nel biennio 2003-2004 è stato, infatti, realizzato uno studio con l'obiettivo di sperimentare l'applicazione dei criteri ad una zona definita come industriale strategica, caratterizzata da criticità acustiche dovute alla prossimità di un nucleo abitato. Un ulteriore ambito di studio, sviluppato in seno al progetto Milnoise, ha riguardato il caso particolare e complesso di un aeroporto militare, quello di Rivolto, situato in prossimità di aree abitate nei territori comunali di Codroipo, Basiliano e Lestizza (citato al punto 6.2.2.).


#### La zonizzazione sperimentale di un'area industriale

Nell'ambito del tavolo tecnico regionale sull'impatto ambientale della Zona Industriale Udinese è stato richiesto all'ARPA di applicare le linee guida,

elaborate dall'Agenzia, ad un'area nell'intorno di un'attività produttiva, significativa sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico.

Si è ritenuto, infatti, che la realizzazione di tale esperimento avrebbe evidenziato al meglio le criticità acustiche, anche in prospettiva di una zonizzazione estesa ai territori comunali coinvolti, e fornito importanti indicazioni sia per l'individuazione delle aree potenzialmente interessate dagli eventuali progetti di risanamento acustico, sia per l'orientamento degli amministratori sulle scelte di programmazione del territorio. Occorre ricordare, infatti, che fino all'emanazione delle linee guida da parte della regione, nelle valutazioni dell'impatto acustico rimangono vigenti i limiti di accettabilità, previsti dall'art. 6 comma 1 del DPCM 01/03/91, che si riferiscono alla classificazione urbanistica ricavata direttamente dal PRGC.

La prima fase dello studio svolto ha riguardato l'inquadramento del territorio secondo le diverse destinazioni d'uso previste dai PRGC (Figura 5), e la suddivisione dell'area d'interesse in poligoni chiusi o Unità Territoriali (UT), ciascuno delimitato da eventuali infrastrutture di trasporto lineari e/o discontinuità geomorfologiche ed avente un'unica destinazione urbanistica. A ciascuna UT è stato assegnato un numero progressivo (Figura 6).



**Figura 5.** Inquadramento del territorio secondo il PRGC. Ad ogni colore corrisponde una diversa destinazione urbanistica.




Figura 6. Suddivisione dell'area d'interesse in Unità Territoriali.

La fase successiva, o Zonizzazione Parametrica, individua le zone di classe acustica II, III, IV mentre le aree industriali (zone "D" del PRGC) sono destinate automaticamente ad un inquadramento di classe V o VI (indicate dal colore viola nella Figura 7). Nello studio in esame, queste ultime vengono considerate in dettaglio nella terza fase, la cosiddetta Zonizzazione Aggregata, e ad esse si applicano gli strumenti previsti dai criteri predisposti dall'ARPA FVG (Figura 8).

In particolare, secondo le linee guida proposte dall'ARPA, le aree industriali si configurano in due possibili tipologie, la cui individuazione spetta alle Amministrazioni Comunali competenti:

- a) zone industriali sparse non compatibili (aree di piccola dimensione, inglobate nei centri abitati);
- b) zone industriali programmate, strategiche, di sviluppo.

Per quanto riguarda le zone *industriali sparse*, inizialmente, ciascuna area occupata da un piccolo stabilimento viene classificata come classe V. Sulla base dei rilievi fonometrici, poi, l'area può eventualmente essere declassata a zona IV e, mediante un opportuno calcolo matematico, vengono stabili-

te delle "fasce di rispetto" di classe IV e III (le seconde di estensione doppia rispetto alle prime), atte a permettere il decadimento acustico. I criteri proposti dall'ARPA forniscono, a tal proposito, indicazioni riguardo l'estensione minima e massima delle fasce di rispetto che si calcolano a partire dall'area dello stabilimento in esame.

Per le zone *industriali strategiche*, il procedimento è più complesso e si basa sui rilievi fonometrici, sull'analisi urbanistica del territorio limitrofo alla zona industriale e sulle indicazioni di minima fornite dalle Linee Guida. L'utilizzo dei rilievi fonometrici, in questo caso, oltre alla definizione del clima acustico della zona, è finalizzato a calcolare l'effettivo decadimento del rumore dall'area industriale, mediante l'effettuazione delle misure in progressivo allontanamento dal confine. Alle verifiche strumentali dello stato acustico del territorio, inoltre, si associa un test di sostenibilità predisposto dall'ARPA per inquadrare la zona entro la classe V o VI. Vengono, infine, calcolate le fasce di rispetto che possono essere individuate sia all'esterno, che all'interno o a cavallo tra due UT contigue.






Figura 7. Zonizzazione Parametrica(per i valori limite delle classi vedere figura seguente).




Figura 8. Zonizzazione Aggregata.



Nel caso specifico, all'area occupata dall'insediamento produttivo principale, un'acciaieria, è stata assegnata una classe VI (colore blu nella figura 9), delimitata da una classe V al fine di impedire futuri ampliamenti verso le aree residenziali limitrofe. Conseguentemente, accanto alla fascia di classe V localizzata all'interno della UT occupata dallo stabilimento, estesa 60 metri, all'esterno della stessa UT sono state predisposte, rispettivamente, una fascia di classe IV di 120 metri e, a partire dal limite di

questa, una fascia di classe III di 240 metri. Le estensioni delle fasce sono, quindi, l'una il doppio dell'altra.

Un ulteriore aspetto del lavoro ha riguardato il confronto dei limiti attualmente vigenti con quelli derivanti dall'ipotesi di zonizzazione, presso i punti di misura individuati dall'ARPA nelle precedenti campagne fonometriche effettuate a luglio del 2003 (Figura 10).




Figura 9. Zonizzazione definitiva.




Figura 10. Campagne Fonometriche effettuate nel 2003.

Trattandosi di un'attività caratterizzata da emissioni acustiche continue e pressoché costanti, le osservazioni sono state incentrate sul periodo notturno (dalle 22.00 alle 06.00) che prevede un limite inferiore rispetto a quello diurno (Tabella 1). Secondo la zonizzazione acustica proposta, il Punto 1 risulta inquadrato come zona di classe III; pertanto, se i valori rilevati permanessero al livello attuale [55.0 dB(A)], si presenterebbe uno sfioramento. Il Punto 2 viene inquadrato come zona di classe IV; anche in questo caso, se i valori rilevati si confermassero al livello attuale [59.0 dB(A)], si presenterebbe uno superamento. Il Punto 3, infine, essendo inquadrato dal piano regolatore come zona D, secondo la bozza di zonizzazione acustica sarebbe inquadrato nella classe V, il cui limite acustico, confermato a 60.0 dB(A) sarebbe superiore ai valori rilevati.

La situazione descritta avrebbe, dunque, un impatto negativo, dal punto di vista dell'inquinamento acustico, sull'area urbana in esame, e sarebbe, inoltre, passibile di peggioramento nell'eventualità dell'installazione, peraltro legittima, di ulteriori insediamenti industriali. Pertanto, nel piano di risanamento proposto, le fasce di rispetto di classe III e IV all'esterno della zona industriale sono state

predisposte con un'ampiezza tale da poter indirizzare un'eventuale espansione delle attività industriali, soprattutto quelle rumorose, verso l'interno della zona industriale stessa. Inoltre, per quanto riguarda l'ambito di competenza dell'unità territoriale dell'acciaieria, le fasce sono state disposte in considerazione della situazione esistente; in particolare, è stata creata una fascia di classe V interna al perimetro della UT, affinché eventuali impianti sostitutivi non vi ricadano, ma siano installati a distanza adeguata rispetto all'area residenziale limitrofa.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti massimi [Leq in dB(A)]	
	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Fonte: ARPA FVG

Tabella 1: Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalenti (Leq(A)) relativi alla classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento.

## 6.4. CONCLUSIONI

L'inquinamento da rumore è una problematica che coinvolge sempre più i cittadini; l'aumento del traffico veicolare, l'utilizzo della musica quale strumento di intrattenimento e la continua crescita di insediamenti abitativi limitrofi ad attività produttive mal si conciliano con la richiesta, sempre maggiore, di "tranquillità domestica" e di miglioramento della qualità della vita, che passa obbligatoriamente anche attraverso un minor impatto acustico.

Una prima soluzione è sicuramente da ricercare nella corretta pianificazione sulla distribuzione dei servizi e sulla residenza, correlata ad una pianificazione della mobilità urbana ed extraurbana. La zonizzazione acustica del territorio, oltre a fornire i valori massimi di emissione ed immissione di rumore in una determinata zona, può essere considerata uno strumento di settore in grado di fornire agli amministratori gli elementi necessari per valutare, sul piano del rumore, le scelte di gestione e, attraverso un'attenta programmazione, lo sviluppo del territorio.


---



**PROBLEMATICITÀ LEGISLATIVE**

Nel biennio 2003-2004 il Dipartimento ARPA di Gorizia ha svolto un'intensa attività di controllo dell'inquinamento acustico prodotto da una centrale termoelettrica sita nel territorio regionale. In particolare, nel mese di gennaio 2004, è stata effettuata una campagna di misura della durata di 36 ore del rumore immesso nell'abitato a ridosso di tale impianto. Dal punto di vista legislativo, la centrale in esame si inquadra tra gli impianti normati dal D.M. 11.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" in quanto la continuità di funzionamento è finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. Per tali impianti, preesistenti alla data di entrata in vigore di detta norma (20.03.1997), il limite differenziale di immissione in ambiente abitativo è applicabile solo nel caso non venga rispettato il limite assoluto di immissione di zona. (Art 3 - criteri di applicazione del criterio differenziale).

Le verifiche effettuate (Figura seguente) hanno dimostrato l'immissione in ambiente esterno di un livello di rumorosità, nel punto di misura individuato, pari a 58.0 dB(A) di livello equivalente (Leq A), mediato sul periodo diurno, ed a 55.0 dB(A) sul periodo notturno, con livelli puntuali di rumore mai inferiori a 53.3 dB(A).



In tutti i rilievi effettuati, inoltre, è risultata marcatamente misurabile una componente in frequenza di 50 Hz; tuttavia, l'applicazione della penalizzazione del livello di pressione sonora, come prevista dalla normativa, si è resa inattuabile per la presenza di un'armonica a 400 Hz con un effetto di "mascheramento" della componente tonale principale. In ultima analisi, i limiti applicabili risultano essere quelli di cui all'art. 6, comma 1 del DPCM 1 marzo 1991 (Tabella seguente), in quanto il Comune competente, nelle more dell'emanazione dei criteri di base definiti dalla Regione (art.4, punto 1 lettera a), Legge 447/95), non ha tuttora stabilito la suddivisione del proprio territorio nelle classi di destinazione d'uso previste dalla Legge Quadro.

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. n.1444/68)	65	55
Zona B (D.M. n.1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

I limiti stabiliti dal menzionato DPCM si basano sulla classificazione urbanistica dell'area in cui risiede il ricettore e in cui è posta la sorgente disturbante.

Nel caso in esame, il territorio di residenza del ricettore disturbato, ed in cui sono state eseguite le misure, è classificato, in base al PRGC, come "zona Residenziale Estensiva B4", mentre la centrale termoelettrica risulta ubicata in: "aree industriali di interesse regionale, ambiti di operatività D1 a-b". In prima analisi, quindi, la normativa vigente applicabile attualmente prevedeva, per le zone urbanistiche di tipo B (DM 1444/68), un limite pari a 60 dB per il periodo diurno e pari a 50 dB per il periodo notturno.

Tuttavia il T.A.R. FVG ha escluso che la zona abitata, benché classificata in base al P.R.G. del Comune come "zona Residenziale Estensiva B4" possa venire effettivamente considerata quale zona B agli effetti dei limiti acustici richiamati all'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto gli indici urbanistici previsti all'art. 2 del DM 02.04.1968 n. 1444 non corrispondono a quelli previsti dal Piano Regolatore Comunale per la suddetta zona. Va precisato, infatti, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avendo potestà legislativa in materia urbanistica, non ha recepito il D.M. 1444/68, cui fa riferimento la definizione di Zona A e Zona B, bensì fissa indici di edificabilità per le zone A e B diversi da quelli indicati nel suddetto D.M. 1444/68, attraverso il Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.). Pertanto, contrariamente a quanto espresso inizialmente in merito alla conformità dei limiti di zona, i livelli di inquinamento acustico misurati rientrano nei limiti effettivamente applicabili alla zona interessata, inerenti tutto il territorio nazionale (Tabella precedente). La sentenza in esame, inoltre, introduce un'ulteriore argomentazione, riguardante il carattere ausiliario dell'intervento nel procedimento, effettuato dall'ARPA mediante atti meramente preliminari; l'Agenzia, pertanto, non figura nel giudizio in qualità di controinteressata, in quanto si è limitata a fornire i necessari elementi istruttori al Comune, cui spetta tutelare l'interesse pubblico al contenimento dei rumori entro soglie accettabili, fissate dall'ordinamento. Gli atti intraprocedimentali in effetti, non hanno rilievo in sé, ma solo nella misura in cui sono recepiti nel provvedimento conclusivo della Pubblica Amministrazione.